

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 15 del 21 Maggio 2022

SOMMARIO

1. D.L. N. 50/2022 - "DECRETO AIUTI" - Pubblicato il decreto-legge su energia e investimenti - Nuovi aiuti a famiglie e imprese	2
1.1. D.L. N. 50/2022 - "DECRETO AIUTI" - Credito d'imposta per gli autotrasportatori.....	2
1.2. D.L. N. 50/2022 - "DECRETO AIUTI" - Semplificazioni per l'installazione degli impianti rinnovabili - Più aree idonee per eolico e fotovoltaico - L'azienda agricola potrà vendere la corrente autoprodotta da fonti rinnovabili.....	2
1.3. D.L. N. 50/2022 - "DECRETO AIUTI" - Previsti nuovi contributi a fondo perduto bonus e crediti d'imposta.....	3
2. REGISTRO DELLE IMPRESE - Rilascio di copie ed estratti di documenti e informazioni esclusivamente in formato elettronico - Niente più carta.....	5
3. START-UP INNOVATIVE - Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo - Nuovo decreto del Ministero dello sviluppo economico - In attesa di una circolare operativa.....	6
4. IMPOSTA DI SOGGIORNO - Approvato il modello di dichiarazione	7
5. ENTI TERZO SETTORE E NON - Riunioni a distanza per gli organi collegiali anche senza previsione statutaria - Due nuove massime del Notariato Milanese	7
6. ANNCSU - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE - Approvate le specifiche tecniche.....	9
8. CONSIGLIO DI STATO - Via libera alla riforma del Codice della crisi d'impresa.....	10
9. IMPRENDITORIA FEMMINILE - Stanziati 200 milioni di euro per misure Imprese ON e Smart & Start - Domande per agevolazioni dal 19 maggio.....	10
10. IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI - Esonero contributivo 2022 - Le istruzioni dell'INPS.....	11
11. IMPRESE AGRICOLE - Fissate le modalità attuative del fondo per gli investimenti innovativi - Domande dal 23 maggio al 23 giugno 2022	12
12. INCENTIVI ALLA FILIERA DELLA CERAMICA E DEL VETRO ARTISTICO - Domande dal 1° giugno al 15 settembre 2022	12
13. ECOBONUS AUTOMOTIVE - Dal 25 maggio riaprono le prenotazioni per auto e moto	13
14. DISCOTECH E SALE DA BALLO - Domande per accedere al contributo a fondo perduto dal 6 al 20 giugno	14
15. REGISTRO IMPRESE - ATTENZIONE ALLE PEC IRREGOLARI	14
16. ENTRA CON CIE - La carta di identità elettronica sul cellulare	15
17. ESENZIONE TICKET SANITARIO - L'autocertificazione diventa telematica	15
18. AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Dal 1° maggio attivo il "CASHBACK CON TARGA".....	16
19. UBER - Sanzione pesante dal Garante Privacy per poca trasparenza nel trattamento dati	17
20. SOCIETA' IN HOUSE - Arriva il Vademecum per i Notai - Intesa tra ANAC e CNN	17
Altre notizie in breve	18
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	19

1. D.L. N. 50/2022 - "DECRETO AIUTI" - Pubblicato il decreto-legge su energia e investimenti - Nuovi aiuti a famiglie e imprese

Approvato dal Consiglio dei ministri del 2 maggio 2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il **decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**, recante "**Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina**".

Il provvedimento - **in vigore dal 18 maggio** - rafforza ulteriormente l'azione dell'esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- 1) **energia**, con misure per ridurre il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
- 2) **imprese**, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
- 3) **lavoro**, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l'inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
- 4) **enti territoriali**, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
- 5) **accoglienza e supporto economico**, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 50/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto dal comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

1.1. D.L. N. 50/2022 - "DECRETO AIUTI" - Credito d'imposta per gli autotrasportatori

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, con l'**articolo 3** viene istituito un credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa **massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate** di cui all'art. 24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise.

Il beneficio viene riconosciuto nella misura del **28% della spesa sostenuta** nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Il credito d'imposta:

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** (non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000);
- **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
- è **cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

1.2. D.L. N. 50/2022 - "DECRETO AIUTI" - Semplificazioni per l'installazione degli impianti rinnovabili - Più aree idonee per eolico e fotovoltaico - L'azienda agricola potrà vendere la corrente autoprodotta da fonti rinnovabili.

Dopo l'intervento del D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), agli **articoli 6, 7 e 8** vengono previste **ulteriori semplificazioni per le rinnovabili**.

1) In particolare, all'**articolo 6**:

a) viene **allargato** il novero delle **aree idonee** all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individuate dal comma 8, dell'articolo 20, del D.Lgs. n. 199/2021 ed integrate dal D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022).

La disposizione, in particolare, **aggiunge tra le aree idonee quelle non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali** (di cui al D.Lgs. n. 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004.

La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici (articolo 6, comma 1, lettera a);

b) vengono **semplificate le procedure di autorizzazione** per impianti in aree idonee.

Nello specifico, si prevede che le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee, dettata dall'articolo art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 199/2021, si applichi anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili (articolo 6, comma 1, lettera b);

2) All'**articolo 7**, viene disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri **sostituiscono** ad ogni effetto il **provvedimento di VIA** (articolo 7).

Le deliberazioni in questione, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente **entro i successivi sessanta giorni**.

Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto **termine di sessanta giorni**, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Di fatto, si innesca un meccanismo di silenzio-assenso tra Pubbliche Amministrazioni, che intende sopperire all'inerzia della Regione competente, realizzando un implicito potere sostitutivo. In sostanza, la valutazione ambientale positiva svolta in sede di VIA è sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione unica, in caso di inerzia della Regione.

3) All'**articolo 8** viene, inoltre, previsto un **incremento delle rinnovabili per il settore agricolo, zootecnico e agroindustriale**.

Con le nuove norme, infatti, si prevede che nell'applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è **consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive** aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la **vendita in rete dell'energia elettrica prodotta**.

La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR, e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

1.3. D.L. N. 50/2022 - "DECRETO AIUTI" - Previsti nuovi contributi a fondo perduto bonus e crediti d'imposta

1) All'**articolo 18** si prevedono **nuovi contributi a fondo perduto** a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina.

Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico).

I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.

Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:

- aver subito, nell'ultimo trimestre precedente l'entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati **di almeno il 30%** rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);
- aver subito nel corso del trimestre antecedente l'entrata in vigore del decreto legge un **calo di fatturato di almeno il 30%** rispetto allo stesso periodo del 2019.

L'importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, **non può essere superiore a 400.000 euro**, è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre precedente l'entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.

Nel caso in cui le risorse stanziare non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

2) Con l'**articolo 19** si incrementa di 20 milioni di euro, la dotazione del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura" di cui all'articolo 1, comma 128, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

3) All'**articolo 20**, si stabilisce che, previa **autorizzazione** della **Commissione Europea**, ISMEA potrà concedere una garanzia diretta del **100%** su nuovi finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022.

Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti che prevedono:

- un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione (comunque, non superiore a 35.000 euro);
- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 120 mesi.

4) Con l'**articolo 21** si **rafforza** il credito di imposta per gli **investimenti in beni strumentali immateriali 4.0**, compresi nell'allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In particolare, la misura del credito d'imposta prevista dall'art. 1, comma 1058, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), per gli investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022), **viene elevata dal 20 al 50%**.

5) All'**articolo 22** viene ritoccata anche la disciplina del **bonus formazione 4.0**.

Nello specifico, le aliquote del credito d'imposta, previste dal comma 211, legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese **sono aumentate dal 50 al 70%** per le **piccole imprese** e **dal 40 al 50%** per le **medie imprese**, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i **progetti** di formazione **avviati successivamente** all'entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d'imposta sono **diminuite** al **40%** per le **piccole imprese** e al **35%** per le **medie imprese**.

6) All'**articolo 23** viene **potenziato** inoltre il **credito di imposta sale cinematografiche**.

A seguito dalla modifica apportata, il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima del **40%** dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Secondo la formulazione finora vigente, invece, il bonus era concesso nella misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive.

7) All'**articolo 24** viene **rifinanziato** il **fondo IPCEI** con 150 milioni per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024.

8) All'**articolo 25** viene istituito un fondo, con una **dotazione iniziale di 5 milioni all'anno**, per **favorire l'attrazione di investimenti esteri** e la **rilocalizzazione** delle imprese (**reshoring**) in Italia prevedendo anche la creazione di uno sportello unico che accompagni e supporti gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento.

9) L'**articolo 29** prevede la possibilità di concedere **finanziamenti agevolati** a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per l'**internazionalizzazione** (gestito da SIMEST) per fare fronte a **difficoltà** o **rincari** degli **approvvigionamenti** a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Una quota dell'intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto.

La misura, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di SIMEST, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.

10) All'**articolo 35** viene previsto un bonus per l'acquisto di **abbonamenti** per il **trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Avranno diritto al buono (nominativo e non cedibile) le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

È demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro il compito di definire le modalità operative.

Le risorse stanziare ammontano a 79 milioni di euro.

Il buono, utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare l'importo di 60 euro.

11) Con l'**articolo 37** viene incrementato di 100 milioni di euro il **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione**, istituito dalla legge n. 431/1998 (Fondo affitti).

2. REGISTRO DELLE IMPRESE - Rilascio di copie ed estratti di documenti e informazioni esclusivamente in formato elettronico - Niente più carta

Le Camere di commercio dovranno **rilasciare le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del Registro delle imprese esclusivamente in formato elettronico**.

Lo stabilisce il **decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022**, recante "*Modalità per il rilascio di copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro imprese, in formato elettronico*".

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2022, è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 183/2021 (recante "*Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario*").

Le copie e gli estratti vengono rilasciati - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale – CAD) ed in conformità alle regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto - come:

- a) **copia informatica di documento analogico;**
- b) **copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;**
- c) **copia informatica di documento informatico;**
- d) **uplicato informatico.**

Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie e sugli estratti è apposta la seguente dichiarazione: «*Si rilascia copia integrale / per estratto del documento protocollato al Registro delle imprese con n. _____, in data ___/___/_____, e se ne attesta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, la provenienza dal Registro delle imprese e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati*».

Il documento informatico recante la copia o l'estratto sarà **sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata** da parte del conservatore del registro delle imprese e consegnato al richiedente, previo versamento dei diritti di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante invio al domicilio digitale da questi indicato al momento dell'istanza, ovvero consegna diretta su supporto informatico.

Per quanto riguarda l'**imposta di bollo**, ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, per i documenti rilasciati "**per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta**" e, dunque, "*se prodotti in conformità alle linee guida*" come disposto dall'articolo 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, è "**dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento**". Si veda a tale proposito la risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 170 del 6 aprile 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 170/2022 clicca qui.](#)

3. START-UP INNOVATIVE - Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo - Nuovo decreto del Ministero dello sviluppo economico - In attesa di una circolare operativa

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il **decreto 24 febbraio 2022** del Ministero dello Sviluppo Economico che apporta alcune modifiche al decreto 24 settembre 2014 recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale.

La modifica normativa introduce la possibilità per le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla misura **Smart & Start Italia** di richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto, nel caso in cui la medesima start-up innovativa sia destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi (regolamentati o qualificati) o da soci persone fisiche.

All'articolo 2 del decreto viene previsto che il Ministro dello sviluppo economico con un'**apposita circolare** dovrà fornire le necessarie disposizioni operative per l'attuazione delle modifiche di cui al presente decreto.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno a decorrere dalla data di pubblicazione della predetta circolare.

Da segnalare, infine, che il testo del decreto pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico è quello che ha **recepito le osservazioni sollevate dalla Corte dei conti**, non presenti nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

4. IMPOSTA DI SOGGIORNO - Approvato il modello di dichiarazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022, il **decreto 29 aprile 2022** con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha approvato il **modello di dichiarazione, le relative istruzioni e specifiche tecniche per la compilazione e l'invio dell'imposta di soggiorno** - disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 - **laddove istituita**, con deliberazione consiliare, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

In linea generale, la dichiarazione va presentata cumulativamente ed **esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo**.

Quanto alla dichiarazione relativa al 2020 deve essere presentata unitamente a quella riguardante il 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.

Responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno sono i **gestori delle strutture ricettive**, compresi i **titolari di bed & breakfast** e coloro che stipulano **contratti di locazione breve** (vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell'attività di impresa, disciplinate dall'art. 4, D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017).

In questo ultimo caso, la dichiarazione dell'imposta di soggiorno deve essere presentata **dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo**, ovvero che **interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi**.

Si ricorda che l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del **pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto** (art. 13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

LINK:

[Per scaricare il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche clicca qui.](#)

5. ENTI TERZO SETTORE E NON - Riunioni a distanza per gli organi collegiali anche senza previsione statutaria - Due nuove massime del Notariato Milanese

La Commissione "*Terzo settore*" del **Consiglio notarile di Milano** ha messo a punto due nuove massime, entrambe datate 10 maggio 2022, che riguardano:

- lo "**Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS**" (Massima n. 12);
- lo "**Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS**" (Massima n. 13).

Nella **Massima n. 12** si precisa che "*In assenza di contraria previsione statutaria, le riunioni degli organi assembleari degli enti privi della qualifica di ETS possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito al presidente verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale*".

Nella **Massima n. 13** si precisa che "*In assenza di contraria disposizione statutaria, le riunioni degli organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, diversi dalle assemblee, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di un luogo fisico di convocazione, purché sia possibile verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale*".

Il Notariato aggiunge poi, in entrambi i casi, che **lo statuto può, comunque, alternativamente prevedere:**

- che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto;

- che la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- che la riunione si possa tenere in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
- che spetti all'organo amministrativo o a chi fa la convocazione stabilire, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.

La massima n. 12 riguarda le **riunioni degli organi assembleari di enti privi della qualifica di ETS**. Mentre la massima n. 13 riguarda le **riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee** (consigli di amministrazione e organi di controllo pluripersonali) degli enti disciplinati dal Libro Primo del Codice civile, e precisamente: **associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS**.

La **massima n. 12** distingue gli ETS da quelli disciplinati dal Libro primo del codice civile (associazioni, fondazioni e comitati non ETS). Per questi, si legge in motivazione, gli artt. 20 e 21 del Codice civile, nel disciplinare il funzionamento delle **assemblee delle associazioni, non contengono specifiche previsioni circa le modalità di tenuta** delle medesime. A riguardo solo l'art. 8 delle disposizioni di attuazione al Codice civile provvede a una regolamentazione minimale della convocazione delle assemblee delle associazioni, **rinviano alla disciplina statutaria** e prevedendo, in assenza della stessa, che la convocazione sia fatta *"mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare"*.

Mancando, quindi, una specifica disciplina legale che richieda la compresenza fisica degli aventi diritto nello stesso luogo (o che subordini lo svolgimento delle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione alla previsione statutaria) e non rinvenendosi nell'ordinamento principi generali contrari, si deve ritenere che **le riunioni degli organi assembleari degli enti associativi privi della qualifica di ETS**, in assenza di diversa previsione statutaria, possano essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, a condizione che sia assicurata la **contestualità** del procedimento assembleare e sia possibile **verificare l'identità** degli intervenuti.

In definitiva, le associazioni, i comitati e le fondazioni potrebbero, secondo tale massima, utilizzare la videoconferenza **senza che lo statuto dell'ente preveda tale possibilità**.

Di contro, negli **Enti del Terzo settore (ETS)**, l'art. 24, comma, 4 del D.Lgs. n. 117/2017 sancisce espressamente che *"L'atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione"*.

Questa disposizione, se interpretata letteralmente, subordina per gli ETS la possibilità di svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ad un'espressa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo. Ne deriva che, in tali enti, **dopo il 31 luglio 2022** (termine sancito dalle norme emergenziali) le assemblee in videoconferenza saranno ammesse **solo a condizione che lo statuto espressamente le preveda**.

Sono, peraltro, legittime le clausole statutarie degli ETS che, nel prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, non richiedono l'indicazione di un luogo fisico di convocazione, così che l'assemblea si possa svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale.

La **massima n. 13** è dedicata alle **riunioni degli organi collegiali** diversi dall'assemblea quindi consigli di amministrazione e organi di controllo pluripersonali.

A riguardo, si evidenzia sulle riunioni di detti organi né il Codice civile né il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) dispongono specifiche regole. In particolare:

- l'art. 16 c.c., relativo alle **associazioni riconosciute**, rimette all'atto costitutivo e allo statuto degli enti con personalità giuridica la determinazione delle norme sull'amministrazione, senza alcuna limitazione;
- l'art. 36 c.c. in tema di **associazioni non riconosciute** prevede che l'amministrazione delle associazioni sia regolata dagli accordi degli associati, senza alcuna limitazione;
- gli artt. 26 e 30 del CTS, dedicati, rispettivamente al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, nulla dispongono in proposito.

Da ciò deriva, che in assenza di contraria disposizione statutaria, le **riunioni degli organi collegiali** di associazioni, fondazioni e comitati, **anche dotati della qualifica di ETS, diversi dalle assemblee**, possa avvenire mediante **mezzi di telecomunicazione**, anche in assenza di un luogo fisico di

convocazione, purché sia possibile verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale.

In definitiva, le riunioni degli organi collegiali - diversi dall'assemblea - di associazioni, fondazioni e comitati, sia negli enti regolati dal Libro I del Codice civile che negli ETS, **anche in assenza di previsione statutaria in tal senso possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione.**

Viene altresì previsto che lo svolgimento delle riunioni con modalità "mista" non necessiti della presenza di presidente e segretario nello stesso luogo, che l'avviso possa non indicare le modalità tecniche e i link di collegamento, che sono comunicabili a ciascun partecipante e che nel verbale della riunione non si debba necessariamente dar conto della modalità tecnologica utilizzata.

LINK:

[Per scaricare il testo della massima n. 12 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della massima n. 13 clicca qui.](#)

6. ANNCSU - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE - Approvate le specifiche tecniche

E' stato pubblicato, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il **provvedimento interdirigenziale** (Istituto Nazionale di Statistica – Agenzia delle Entrate) **del 10 maggio 20220, Prot. n. 160925/2022**, con il quale vengono disposte le **specifiche tecniche e le modalità per l'accesso ai servizi erogati dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU).**

Il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 (recante "*Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane*"), indica le modalità di conferimento all'ANNCSU dei dati degli stradari e indirizzari comunali.

L'ANNCSU, istituito con il citato D.P.C.M. 12 maggio 2016, consente di disporre di un **archivio informatizzato, codificato e costantemente aggiornato dai Comuni**, da utilizzare come riferimento nella trattazione degli indirizzi da parte delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese.

La piattaforma informatica assicura, grazie ai processi di aggiornamento, un elevato grado di integrazione con altre banche dati nazionali come l'anagrafe tributaria, l'anagrafe nazionale della popolazione residente e la banca dati catastale.

L'obiettivo è disporre di un magazzino di informazioni, su strade e indirizzi, affidabili, completi, informatizzati, senza duplicazioni, e inseriti attraverso un meccanismo di codificazione omogeneo che permetta l'interoperabilità dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento e delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'ANNCSU dal sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'ANNCSU dal sito dell'ISTAT clicca qui.](#)

7. RAVVEDIMENTO OPEROSO - Applicabile anche alle condotte fraudolente - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n 11/E del 12 maggio 2022**, fornisce chiarimenti in tema di **ravvedimento c.d. "operoso"**, ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **in presenza di violazioni derivanti da condotte "fraudolente"**, superando in parte i chiarimenti contenuti nella precedente circolare n. 180/E/1998, che evidenziava la **preclusione** della possibilità di accedere al **ravvedimento operoso** in caso di **condotte fraudolente**.

I chiarimenti - come chiarito in premessa - sono finalizzati a rendere coerenti le diverse disposizioni intervenute, negli ultimi anni, che hanno interessato, da un lato l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*), dall'altro le norme contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*).

L'evoluzione normativa ha quindi comportato la necessità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di aggiornare i propri documenti di prassi.

Sono in particolare due le modifiche normative che hanno influenzato l'istituto del ravvedimento operoso, e che hanno interessato l'**articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997** e le norme previste dal **decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000** in materia di reati relativi alle imposte sui redditi e all'IVA (artt. 2 e 3).

Per effetto delle modifiche previste dal decreto legislativo n. 158 del 25 settembre 2015, e delle novità contenute nel decreto legge n. 124/2019 (articolo 39, comma 1, lettera q-bis)), il ricorso al ravvedimento operoso è stato **gradualmente esteso**, abbracciando anche le ipotesi di **dichiarazione fraudolenta**. Il comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 74/2000, nonché il comma 2 del successivo articolo 13-bis, nella versione attualmente vigente, infatti, ora **legittimano l'accesso all'istituto sanzionatorio agevolato anche per le condotte dichiarative fraudolente**, regolandone le conseguenze penali e precisando le condizioni alle quali tali effetti si realizzano.

Disciplinando gli effetti penali prodotti dal ravvedimento, mediante integrale pagamento degli importi dovuti, prima e dopo l'avvio di qualunque attività istruttoria, **la norma ammette di fatto la legittimità del ravvedimento stesso anche sotto il profilo sanzionatorio amministrativo**.

In definitiva, le modifiche legislative hanno **rimosso il divieto di accesso al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente**, così come prevedeva la circolare n. 180/E/1998, riconoscendo al contribuente la possibilità di beneficiare dell'istituto anche in tali casi.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 11/E/2022 clicca qui.](#)

8. CONSIGLIO DI STATO - Via libera alla riforma del Codice della crisi d'impresa

Il **Consiglio di Stato**, con un articolato **parere (n. 832/2022)**, **pubblicato il 13 maggio 2022**, ha dato il **via libera allo schema di decreto legislativo contenente le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023.

Si tratta di uno degli interventi di riforma previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come prioritari al fine di potenziare i meccanismi di allerta, di completare la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la realizzazione di una piattaforma on-line e di specializzare gli organi competenti per le procedure concorsuali.

Il Consiglio di Stato ha condiviso la scelta del Governo di trasfondere nel Codice la legislazione emergenziale dei decreti legge n. 118 e n. 152 del 2021 e di collegare l'entrata in vigore dell'attuazione della direttiva a quella dell'intero Codice.

Apprezzata la scelta del Governo di rafforzare le procedure di allerta della crisi e di arricchire il diritto interno con lo strumento extragiudiziario della "composizione negoziata".

Il Consiglio di Stato ha posto l'accento "sulla necessità di una formazione specifica, oltre che della nuova figura degli esperti della composizione negoziata, anche dei Giudici e soprattutto degli imprenditori, essenziale per conferire effettività agli strumenti di allerta precoce".

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato e del parere clicca qui.](#)

9. IMPRENDITORIA FEMMINILE - Stanziati 200 milioni di euro per misure Imprese ON e Smart & Start - Domande per agevolazioni dal 19 maggio

Con **circolare direttoriale del 4 maggio 2022, Prot. 168851**, il Ministero dello sviluppo economico dispone che, a partire dal prossimo **19 maggio**, potranno essere presentate le **domande** per le agevolazioni previste da Imprese ON e Smart & Start. Sarà inoltre possibile finanziare anche i progetti già presentati dal 1 febbraio 2020 che rispettino i requisiti indicati dal PNRR.

Ricordiamo che a sostegno dell'imprenditoria femminile il Ministero dello sviluppo economico ha rifinanziato con **200 milioni** di euro le misure agevolative **Imprese ON** (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e **Smart & Start**, a supporto di startup e PMI innovative, destinando per ciascuna linea di intervento 100 milioni di euro. Si completa così il quadro di interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha stanziato per le misure in favore della creazione, sviluppo e consolidamento di imprese guidate da donne un ammontare complessivo di **400 milioni** di euro.

Per le misure Imprese ON e Smart & Start sono previste agevolazioni con **finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto**.

Riguardo al **Fondo impresa femminile** sempre **il 19 maggio, alle ore 10:00**, verrà aperto lo **sportello online** per l'invio delle domande di incentivo relative a nuove imprese o costituite da meno di 12 mesi.

Con **decreto del 24 febbraio 2022** - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 - sono state apportate modifiche al **D.M. 24 settembre 2014** recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale.

La modifica normativa introduce la possibilità per le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla misura **Smart & Start Italia** di richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto, nel caso in cui la medesima start-up innovativa sia destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi (regolamentati o qualificati) o da soci persone fisiche.

LINK:

[Per maggiori informazioni sulle misure per l'autoimprenditorialità – Nuove imprese a tasso zero clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulle misure a sostegno delle startup innovative \(Smart & Start Italia\) clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 24 febbraio 2022 clicca qui.](#)

10. IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI - Esonero contributivo 2022 - Le istruzioni dell'INPS

La legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), con l'obiettivo di promuovere l'**imprenditoria giovanile agricola**, ha previsto che l'**esonero contributivo** dei **coltivatori diretti** e degli **imprenditori agricoli professionali**, riconosciuto con riferimento alle **nuove iscrizioni nella previdenza agricola**, sia esteso anche per le attività iniziate **tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022**.

L'INPS, con la **circolare n. 59 del 16 maggio 2022**, illustra le istruzioni contabili per l'applicazione dell'esonero.

La misura dedicata ai lavoratori agricoli è stata introdotta dal comma 503 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e poi modificato dall'art. 1, comma 33, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

L'articolo 1, comma 520 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha, infine, esteso il periodo di esonero anche per le attività iniziate nel 2022.

La **domanda** di ammissione al beneficio deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività, inoltrandola **esclusivamente in via telematica**, accedendo al **Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi**, alla sezione "Comunicazione bidirezionale", selezionando la voce "Invio comunicazione" e utilizzando lo specifico modello telematico per le nuove iscrizioni contributive effettuate nel 2022, denominato "Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)".

Non saranno accettate domande in formato cartaceo o inviate oltre **120 giorni** dalla data di avviamento del lavoro.

Per le attività avviate il 1° gennaio 2022 il termine ultimo è fissato al 30 luglio 2022.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 59/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi clicca qui.](#)

11. IMPRESE AGRICOLE - Fissate le modalità attuative del fondo per gli investimenti innovativi - Domande dal 23 maggio al 23 giugno 2022

A partire **dalle ore 10:00 del 23 maggio e fino alle ore 17:00 del 23 giugno 2022**, le micro, piccole e medie imprese agricole potranno richiedere le agevolazioni del Fondo per gli investimenti innovativi relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

E' quanto prevede il **decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 13 maggio 2022**, emanato ad integrazione del **decreto direttoriale 2 maggio 2022**, che disciplina le modalità di presentazione delle domande della misura, che mette a disposizione 5 milioni di euro.

Possono presentare domanda di contributo le imprese agricole, che intendano realizzare investimenti inerenti - esclusivamente - ad una, o entrambe, le seguenti attività:

- a) trasformazione di prodotti agricoli;**
- b) commercializzazione di prodotti agricoli.**

Ai fini dell'accesso ai contributi previsti dal decreto, le imprese agricole dovranno presentare le domande di concessione - esclusivamente e a pena di improcedibilità - **tramite PEC**, inviando il modulo di domanda di concessione, debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa agricola, al seguente indirizzo: contributofia@pec.mise.gov.it

Gli incentivi saranno concessi nella forma di contributo a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.

Le agevolazioni sono riconosciute **nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.**

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.D. 2 maggio 2022 e tutta l'allegata modulistica clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.D. 13 maggio 2022 clicca qui.](#)

12. INCENTIVI ALLA FILIERA DELLA CERAMICA E DEL VETRO ARTISTICO - Domande dal 1° giugno al 15 settembre 2022

Diventano operative le misure del Ministero dello sviluppo economico, che mirano a sostenere le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano con risorse complessive pari a 10 milioni di euro.

Si tratta di **due decreti (29 marzo 2022 e 31 marzo 2022)**, che disciplinano le modalità di presentazione delle domande per richiedere contributi a fondo perduto destinati da una parte a ridurre i costi delle **bollette di gas e dell'energia elettrica** per l'anno 2022 di ambedue i settori, dall'altra alla realizzazione di progetti per la valorizzazione dell'attività della ceramica artistica e tradizionale, nonché della ceramica di qualità.

In particolare, il **primo decreto (del 29 marzo 2022)** prevede che entro il **15 settembre 2022** le imprese del settore della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano potranno fare domanda per richiedere contributi a fondo perduto dedicati al pagamento di una parte rilevante delle bollette di gas e dell'energia elettrica di quest'anno.

Sono ammissibili all'agevolazione a fondo perduto le spese per le **bollette energetiche nel periodo compreso tra il 16 maggio ed il 31 agosto 2022**, per le sole forniture di gas naturale ed energia elettrica relative a sedi operative ubicate nell'isola di Murano (comune di Venezia).

Le domande di contributo possono essere presentate continuativamente all'indirizzo di Invitalia segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it **dal 17 maggio 2022 ed entro il termine del 15 settembre 2022**, utilizzando l'apposito modulo.

Per la misura è stato istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro.

Il **secondo decreto (del 31 marzo 2022)** prevede invece che, a partire dal **1 giugno e fino al 30 giugno 2022**, le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale, nonché della ceramica di qualità (codice Ateco 23.41) potranno richiedere un contributo a fondo perduto, per importo non superiore all'80% delle spese totali ammissibili e comunque non oltre a 50 mila euro per singola impresa, al fine di realizzare progetti destinati a sviluppare piattaforme informatiche, tecnologie, ma anche favorire l'acquisto di nuovi macchinari.

La misura è finanziata con 5 milioni di euro.

Le imprese presentano ad Invitalia le domande di agevolazione relative alle spese esclusivamente e, a pena di improcedibilità, tramite l'indirizzo PEC segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it, inviando il modulo di domanda e la relazione tecnica di progetto.

Le domande di contributo possono essere presentate dalle imprese beneficiarie **dal 1 giugno 2022 al 30 giugno 2022**.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul Fondo a sostegno della ceramica e del vetro artistico clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul Fondo a sostegno della valorizzazione della ceramica clicca qui.](#)

13. ECOBONUS AUTOMOTIVE - Dal 25 maggio riaprono le prenotazioni per auto e moto

Dalle ore 10:00 di mercoledì 25 maggio riapre la piattaforma dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l'acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, il **D.P.C.M. 6 aprile 2022**, che definisce gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024**.

Le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, individuate in **650 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024**, sono state assegnate al Ministero dello sviluppo economico, il quale dovrà provvedere alla loro erogazione.

In particolare i 650 milioni di euro per l'anno 2022 vengono così ripartiti:

- **Per l'acquisto di auto** di categoria M1:
 - 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche),
 - 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug - in),
 - 170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni).

- **Per motocicli e ciclomotori** (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati:
 - 10 milioni per i veicoli non elettrici,
 - 15 milioni per i veicoli elettrici,
 - 10 milioni di euro sono destinati ai veicoli commerciali di categoria N1 e N2.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e avere ulteriori informazioni clicca qui.](#)

14. DISCOTECH E SALE DA BALLO - Domande per accedere al contributo a fondo perduto dal 6 al 20 giugno

A partire **dal 6 e fino al 20 giugno 2022** sarà possibile inviare le istanze per accedere al contributo a fondo perduto previsto per le imprese che svolgevano attività di **discoteche e sale da ballo**.

Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con **provvedimento n. 171638 del 18 maggio 2022**.

In particolare, **sono beneficiari** i soggetti con partita IVA attivata prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 (c.d. "*Decreto Sostegni ter*") (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di **discoteche, sale da ballo, night-club e simili** (codice ATECO 2007 "93.29.10") ed **erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19**, previste dall'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021.

La domanda per il fondo perduto discoteche e sale da ballo va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito.

Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno validamente presentato l'istanza, **entro l'importo massimo di 25.000 euro per ciascuno**, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione UE del *Temporary Framework*.

Si comunica inoltre che l'Agenzia pubblicherà nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", **l'importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell'istanza**.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento 171638/2022, con il modello di istanza, le istruzioni e le specifiche tecniche clicca qui.](#)

15. REGISTRO IMPRESE - ATTENZIONE ALLE PEC IRREGOLARI

Gli Uffici del Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, devono procedere, con modalità automatizzate e **periodicità almeno bimestrale**, alla **verifica** degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) iscritti nel Registro stesso e sono tenute a procedere alla **cancellazione** di tutti quegli indirizzi di PEC che risultano:

- **revocati**,
- **non univoci** (cioè appartenenti a più di una impresa, come nel caso di PEC intestate a professionisti o all'agenzia di servizi che gestisce le pratiche dell'impresa o comunque le PEC non direttamente riconducibili all'impresa) o
- **non funzionanti** (ossia inattivi o scaduti).

Ricordiamo che tutte le imprese devono oggi obbligatoriamente avere un **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, univoco e funzionante** e comunicarlo al Registro delle imprese.

Le imprese che hanno una PEC non funzionante vengono **invitate a regolarizzarla al più presto**, anche per non incorrere nella **sanzione amministrativa pecuniaria**, prevista dagli articoli 2194 e 2630 del Codice civile, con un importo maggiorato (art. 37 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020).

Per le società essa consiste in un importo raddoppiato rispetto alla previsione dell'articolo 2630 del Codice civile, e pari quindi ad un minimo di euro 206,00 e ad un massimo di euro 2.064,00.

Per le imprese individuali l'importo della sanzione prevista dall'art. 2194 Codice civile è invece triplicata e va quindi da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 1.548,00.

Alle imprese inadempienti, oltre alla cancellazione della PEC non funzionante e all'irrogazione della sanzione, il Registro delle imprese **assegnerà "d'ufficio" un nuovo domicilio** digitale che sarà attivo solo in ricezione e sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC.

Per evitare conseguenze vale la pena verificare il funzionamento della PEC già registrata o comunicare il **nuovo indirizzo PEC al Registro delle Imprese per le imprese che ancora non lo hanno fatto**. Per la comunicazione dell'indirizzo PEC (valido, univoco e funzionante) è possibile utilizzare una **procedura semplice e gratuita**, con sottoscrizione digitale del titolare o del legale rappresentante, in esenzione dal pagamento sia dell'imposta di bollo che dei diritti di segreteria.

LINK:

[Per procedere alla comunicazione del nuovo indirizzo PEC al Registro delle imprese clicca qui.](#)

16. ENTRA CON CIE - La carta di identità elettronica sul cellulare

La carta identità elettronica (CIE) è il principale documento d'identità in Italia, che consente anche l'accesso ai **servizi online** delle Pubbliche Amministrazioni abilitate.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni devono rendere i propri servizi online accessibili tramite CIE per favorire e semplificare l'utilizzo dei servizi digitali da parte di tutti i cittadini.

Negli ultimi anni, si sta svolgendo un processo di modifica del documento, passando dalla versione cartacea alla versione elettronica, proprio per poter agevolare i servizi digitali a cui accedere con questo documento.

Grazie alla CIE, è oggi possibile accedere ai **servizi delle pubbliche amministrazioni**, tramite il sistema d'identificazione "**Entra con CIE**", con un accesso rapido e sicuro.

"**Entra con CIE**" è lo schema di identificazione che consente a tutti i titolari di una Carta di Identità Elettronica di autenticarsi ai servizi online abilitati.

Per poter avere la propria carta d'identità elettronica sul cellulare, bisogna scaricare l'**applicazione CieID**. Applicazione ideata e sviluppata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Dopo aver scaricato l'App, bisognerà procedere con la registrazione della propria carta. Per farlo, bisognerà inserire il **codice PIN**, composto di 8 numeri, di cui:

- I primi 4 numeri ricevuti all'atto della richiesta di rilascio della CIE;
- I restanti 4 numeri consegnati con la CIE all'indirizzo indicato in fase di richiesta.

Dopo aver inserito il codice, occorrerà avvicinare la carta sul **lettore NFC** del proprio smartphone e mantenerla, fino alla fine della procedura.

In questo modo, la carta d'identità elettronica sarà sempre sullo smartphone del cittadino.

I **tempi di validità** della carta d'identità elettronica sul cellulare sono gli stessi quelli del documento, ovvero:

- 3 anni per i minori che hanno meno di 3 anni;
- 5 anni per i minori che hanno un'età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per tutti gli altri cittadini.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato alla CIE clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere l'elenco degli erogatori di servizi abilitati all'autenticazione con CIE clicca qui.](#)

17. ESENZIONE TICKET SANITARIO - L'autocertificazione diventa telematica

Il Ticket Sanitario è uno strumento con cui i cittadini contribuiscono alle spese per le prestazioni erogate e va versato **al momento in cui si usufruisce di visite specialistiche**, esami, ausili.

Il **Ticket**, però, **non sempre va pagato**. Esistono **determinate condizioni** per cui il cittadino ne è **esente**.

Fino a poco tempo fa, per ottenere l'esenzione dal ticket sanitario, bisognava rivolgersi alla propria **ASL di competenza di persona**, per procedere col rinnovo dell'esenzione.

Grazie all'innovazione tecnologica, l'implementazione dei sistemi informatici e l'introduzione dell'identità digitale (SPID, CIE, TS/CNS), è possibile procedere in **maniera telematica** per il rinnovo dell'esenzione dal ticket sanitario.

Ad oggi, già **molte Regioni hanno attivato il servizio online** con il quale si può richiedere l'**esenzione ticket sanitario**.

Il servizio è attualmente disponibile per gli assistiti residenti nelle seguenti Regioni che hanno effettuato esplicita richiesta al Sistema TS: **Valle d'Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Molise, Veneto, Marche, Abruzzo, Calabria e la provincia autonoma di Bolzano**.

I cittadini assistiti in tali Regioni, se muniti di **TS-CNS attivata** possono:

- inserire un'autocertificazione con richiesta di esenzione per motivi di reddito;
- visualizzare le esenzioni per motivi di reddito attive a proprio carico;
- chiudere un'esenzione per motivi di reddito a proprio carico.

Il **nuovo servizio** permette al cittadino di **collegarsi online e di creare il documento** che autocertifica l'**esenzione dal ticket sanitario**.

Attenzione però, al momento il servizio è accessibile **solo per i rinnovi**; dunque per chi ha già un'esenzione e non per chi la richiede per la prima volta.

Inoltre al momento si può compilare l'autocertificazione **solamente per l'esenzione da reddito**.

Sarà poi cura dell'Agenzia delle Entrate verificare la correttezza delle dichiarazioni fornite.

LINK:

[Per accedere al Servizio Tessera Sanitaria clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul ticket sanitario ed esenzioni dal sito del Ministero della salute clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere le tipologie di esenzione da reddito a livello nazionale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modulo di autocertificazione di esenzione per motivi di reddito clicca qui.](#)

18. AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Dal 1° maggio attivo il "CASHBACK CON TARGA"

È attivo dal 1° maggio 2022 il servizio "**Cashback con targa**", operativo sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia, e sviluppato dalla start-up del Gruppo ASPI Free To X.

Lo ha comunicato ASPI (Autostrade per l'Italia) in una nota specificando che, **a decorrere dalla data del 1° maggio 2022, il rimborso in favore degli automobilisti scatterà a partire dai 10 minuti di ritardo dovuto ai cantieri, rispetto ai 15 minuti attuali, per viaggi fino ai 99 chilometri.**

Il Cashback opera **unicamente per le ipotesi di ritardi dovuti alla presenza di cantieri della rete autostradale che influiscono sulla regolarità del transito a cagione della riduzione delle corsie originariamente disponibili**, per l'effetto non scatta per ritardi causati da attività non addebitabili ad ASPI, quali traffico intenso, sinistri, eventi meteorologici, manifestazioni.

L'indennizzo è erogato **indipendentemente dal metodo scelto per pagare** il pedaggio: contanti, Telepass oppure carte come quelle di Tinaba o HYPE.

Basterà, quindi, registrarsi sulla App Free To X, inserendo i propri **dati personali** e la targa del veicolo, la quale verrà verificata attraverso la banca dati della Motorizzazione Civile.

Di seguito la **procedura da seguire** per poter ottenere il rimborso:

- Scaricare e installare l'applicazione Free to X, disponibile per Android e iOS;
- accedere alla sezione "*Cashback*";

- selezionare una delle due opzioni: "Registra la tua targa" oppure "Registra il Telepass o altri dispositivi";
- seguire le indicazioni mostrate per completare l'operazione.

Al termine non sarà necessario effettuare alcuna richiesta. Gestirà tutto il sistema allestito, basato su un complesso algoritmo di intelligenza artificiale e oltre 2.000 telecamere installate nei caselli.

LINK:

[Per accedere al Portale Autostrade per l'Italia, clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato all'App Free to x, clicca qui.](#)

19. UBER - Sanzione pesante dal Garante Privacy per poca trasparenza nel trattamento dati

Due sanzioni di 2 milioni e 120mila euro ciascuna sono state comminate dal Garante privacy a Uber B.V. (UBV), con sede legale ad Amsterdam, e a Uber Technologies Inc (UTI), con sede legale a San Francisco, ritenute entrambe responsabili delle violazioni commesse nei confronti di oltre 1 milione e mezzo di utenti italiani, tra autisti e passeggeri.

Informativa inidonea, dati trattati senza consenso, mancata notificazione all'Autorità sono le violazioni riscontrate dal Garante nel corso di accertamenti ispettivi effettuati presso Uber Italy srl a seguito di un data breach reso pubblico dalla capofila statunitense nel 2017.

Le informazioni personali trattate da Uber riguardavano i dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, numero di telefono e e-mail), le credenziali di accesso all'app, dati di localizzazione (quelli che risultavano al momento della registrazione), le relazioni con altri utenti (condivisione di viaggi, presentazione di amici, informazioni di profilazione).

(Fonte: *Newsletter n. 489/2022*)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Garante Privacy clicca qui.](#)

20. SOCIETA' IN HOUSE - Arriva il Vademecum per i Notai - Intesa tra ANAC e CNN

Il **Consiglio Nazionale del Notariato (CNN)** e l'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** hanno approvato, il 2 maggio scorso, un Protocollo d'intesa con l'obiettivo di diffondere **un vademecum condiviso per le società in house.**

L'intenzione è quella di **coadiuvare i notai** quando si trovano di fronte alla **predisposizione degli statuti o di altri atti** che disciplinano le società in house.

Non solo. ANAC e CNN collaboreranno anche attraverso **attività di formazione alle stazioni appaltanti** sempre in merito al tema dell'in house.

Le società in house sono un modello di impresa pubblica e agiscono come **una longa manus dell'amministrazione**, un'estensione tramite cui essa produce beni e servizi pubblici.

Dal 15 gennaio 2018 è operativo presso ANAC **l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.**

Tra le informazioni presenti nel Vademecum, si segnalano **una serie di requisiti** tipici delle società in house.

Una delle clausole che deve essere presente nello statuto di una società in-house è quella che stabilisce che **oltre l'ottanta per cento del fatturato** deve essere prodotto nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Altro requisito fondamentale è che **il capitale pubblico dell'organismo affidatario in house**, detenuto sia direttamente che indirettamente, **non potrà mai essere inferiore al 100%** del capitale sociale per tutta la durata della Società.

LINK:

Altre notizie in breve

1) COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2022

L'INPS, con la **circolare n. 56 del 10 maggio 2022** - facendo seguito alla citata circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 - fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alle **aliquote contributive applicate, per l'anno 2022, alle cooperative agricole e ai loro consorzi.**

Dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 – inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data.

Per effetto della novella legislativa richiamata, le citate cooperative **non sono più assoggettate all'aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola** di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

L'Istituto definisce dunque le aliquote contributive applicabili alle cooperative agricole e ai loro consorzi, anche con riferimento ai rapporti di assunzione congiunta o in somministrazione.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 56/2022 clicca qui.](#)

2) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2022 - SERVIZIO TELEMATICO CON NUOVE FUNZIONALITA'

L'INPS, con il **messaggio n. 1962 del 9 maggio 2022**, rende noto che sono state introdotte le seguenti **nuove funzionalità** all'interno del servizio telematico per l'inoltro delle domande di Assegno Unico Universale 2022.

- 1) Modifica della domanda;
- 2) Visualizzazione dei pagamenti;
- 3) Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del messaggio INPS n. 1962/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

3) CANTIERI NAVALI - IN VIGORE LE LINEE GUIDA PREVENZIONE COVID-19

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del del 16 maggio 2022, l'**Ordinanza del 9 maggio 2022** con cui vengono adottate le **Linee Guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri, valevoli fino al 31 dicembre 2022**, proprio in virtù della cessazione dello stato di emergenza al fine di contemperare, in relazione al rientro nell'ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19.

Le misure adottate si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere e vanno ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi.

I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

4) BONUS IDRICO - APERTA FINO AL 30 GIUGNO LA PIATTAFORMA PER RICHIEDERE IL RIMBORSO

Con un comunicato del 13 maggio 2022, il Ministero della transizione ecologica ha reso noto che è stato **fissato al 30 giugno prossimo il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell'anno 2021** per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto dall'iniziativa "Bonus idrico" del Ministero della Transizione Ecologica (D.M. n. 395 del 27 settembre 2021).

Si ricorda che il bonus è riconosciuto nel limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun beneficiario e può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico.

Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma clicca qui.](#)

5) ACQUA - PRESENTATA LA CAMPAGNA ISTITUZIONALE CONTRO LO SPRECO

Sensibilizzare sull'uso consapevole della risorsa idrica è l'obiettivo della campagna istituzionale "Ho rispetto per l'acqua", promossa e presentata il 18 maggio dal ministero della Transizione ecologica.

Dodici tappe in dodici città d'Italia e uno spot per fornire informazioni, strumenti e proporre azioni concrete e immediate per preservare la risorsa acqua e diffondere maggiormente lo strumento dei contabilizzatori.

Il Tour, che partirà il prossimo 23 maggio da Milano per poi spostarsi a Torino e Venezia, prevede workshop tecnici in presenza, riservati agli stakeholder istituzionali, ai gestori del servizio idrico locale, alle associazioni degli amministratori di condominio e dei consumatori e infopoint nelle principali piazze delle città coinvolte, con punti di ascolto e momenti di animazione e distribuzione gadget.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

6) CONTRIBUTO UNIFICATO - Fissate le modalità di pagamento telematico

Con **circolare del 24 febbraio 2022, n. 41271**, la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha fornito indicazioni in merito al **pagamento telematico del contributo unificato** e delle anticipazioni forfettarie, ai sensi dell'art. 221, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020.

È stato ribadito che negli Uffici in cui è disponibile il servizio di deposito **telematico**, e presso i quali le parti sono tenute obbligatoriamente al deposito dei rispettivi atti in questione, il contributo unificato dovuto per i procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione dovrà essere assolto esclusivamente **tramite la piattaforma PagoPa**.

Invece, per i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie avvenuti in modo **non telematico**, gli Uffici non sono tenuti a richiedere un nuovo pagamento.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 11 al 21 Maggio 2022)**

1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 29 aprile 2022: Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno. (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) D.P.C.M. 6 aprile 2022: Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti. (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'interno - Decreto 6 maggio 2022: Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero della salute - Decreto 9 maggio 2022: Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri». (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

6) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 31 marzo 2022: Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 24 febbraio 2022: Modifiche al decreto 24 settembre 2014 recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 5 aprile 2022: Ripartizione di risorse per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 21 gennaio 2022: Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee. (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 24 febbraio 2022: Modifiche al decreto 24 settembre 2014 recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 24 febbraio 2022: Modalità per il rilascio di copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro imprese, in formato elettronico. (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 10 maggio 2022: Modifica dell'allegato I del decreto 23 dicembre 2021, relativo alla deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP. (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Legge 20 maggio 2022, n. 51: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

14) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 24 marzo 2022: Determinazione del contributo annuale per l'utilizzo delle frequenze digitali 2020-2021. (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 11 al 21 Maggio 2022)

1) Direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L1 137 del 16 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)